

**Precompilazione dei modelli 730 -
Acquisizione dei dati relativi alle spese
sanitarie - Provvedimenti attuativi**

1 PREMESSA

Con il provv. Agenzia Entrate 31.7.2015 n. 103408 (pubblicato sul relativo sito Internet il 3.8.2015) e il DM 31.7.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 11.8.2015 n. 185) sono stati emanati i provvedimenti attuativi dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175:

- relativi alla comunicazione e all'acquisizione dei dati delle spese sanitarie, ai fini della pre-compilazione dei modelli 730;
- nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della *privacy*.

Dopo il primo anno di sperimentazione, l'Amministrazione finanziaria dà così il via alla seconda fase dell'operazione "dichiarazione precompilata".

2 DECORRENZA

La nuova disciplina si applica infatti dalle spese sanitarie sostenute nel 2015, al fine di inserire i relativi dati nei modelli 730/2016 precompilati.

3 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte:

- degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- delle farmacie (pubbliche e private);
- delle aziende sanitarie locali;
- delle aziende ospedaliere;
- degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- dei policlinici universitari;
- dei presidi di specialistica ambulatoriale;
- delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.

4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire:

- al Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato;
- con modalità telematiche.

Le modalità di trasmissione telematica sono riportate, unitamente al tracciato *record* dei dati, in allegato al DM 31.7.2015, mentre le relative specifiche tecniche sono pubblicate sul sito Internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Ai fini dell'abilitazione ai servizi telematici del Sistema Tessera Sanitaria per le finalità in esame, è previsto che il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri trasmettano al Sistema Tessera Sanitaria l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici.

4.1 UTILIZZO DI INTERMEDIARI

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi:

- a tal fine individuati e designati come “responsabili”, ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- i quali devono richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’abilitazione all’invio telematico dei dati, in conformità con quanto previsto dal DM 31.7.2015, per conto del soggetto delegante.

4.2 ACCORDI ATTUATIVI

L’applicazione e la messa a regime, nelle singole Regioni e Province autonome, delle disposizioni in esame, è definita mediante specifici accordi:

- tra i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute, l’Agenzia delle Entrate e le singole Regioni e Province autonome;
- tenuto conto degli eventuali progetti regionali già esistenti, conformi alle suddette modalità di trasmissione telematica.

5 DATI DA COMUNICARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Per ciascuna spesa sanitaria o rimborso (in caso di prestazioni non erogate o parzialmente erogate), i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.

Le tipologie di spesa sono le seguenti:

- *ticket* per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, *holter* pressorio e cardiaco, *test* per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del *comfort*;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale od ospedaliera);
- altre spese.

6 TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il servizio telematico del Sistema Tessera Sanitaria è disponibile 24 ore su 24, per l’intero anno.

La trasmissione dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi deve essere effettuata:

- secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it);
- nel rispetto dei previsti accordi attuativi.

In ogni caso, la trasmissione dei dati, compresi quelli delle eventuali cancellazioni e/o variazioni, deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall'assistito.

I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema Tessera Sanitaria.

7 DATI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA

A partire dal 2016, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:

- spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi:

- alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta;
- ai rimborsi erogati.

L'Agenzia delle Entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali dei:

- soggetti che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dal 730 precompilato;
- relativi familiari a carico, come indicati nelle Certificazioni Uniche.

Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali delle spese sanitarie e i totali dei rimborsi, aggregati in base alle tipologie di spesa, ad esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato la prevista opposizione.

8 OPPOSIZIONE DEL SOGGETTO ASSISTITO A RENDERE DISPONIBILI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI DELLE SPESE SANITARIE

Al fine di tutelare la propria *privacy*, ciascun assistito può infatti esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

8.1 SOGGETTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELL'OPPOSIZIONE

L'opposizione può essere esercitata direttamente dall'assistito che abbia compiuto i 16 anni d'età.

Se l'assistito non ha compiuto i 16 anni d'età o è incapace d'agire, l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

8.2 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPPOSIZIONE

A partire dal 3.8.2015, l'opposizione può essere manifestata:

- in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale; l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

In via transitoria, quest'ultima modalità non è applicabile con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015.

8.2.1 Richiesta di cancellazione di singole spese

Dal 2016, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, il contribuente potrà inoltre accedere al Sistema Tessera Sanitaria per chiedere la cancellazione di singole spese, affinché non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate e inserite nella dichiarazione precompilata.

8.2.2 Disciplina transitoria per le spese sostenute nel 2015

In via transitoria, per le sole spese sostenute nel 2015, si potrà esercitare l'opposizione:

- nel periodo dall'1.10.2015 al 31.1.2016;
- comunicando all'Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

La suddetta comunicazione all'Agenzia delle Entrate può avvenire:

- inviando una *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure telefonando al Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando i numeri 848.800.444, 0696668907 (da cellulare) o 00390696668933 (dall'estero);
- oppure recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, consegnando l'apposito modello allegato al provv. 103408/2015.

In caso di utilizzo del telefono o della posta elettronica, si può utilizzare sia il suddetto modello, sia fornire le previste informazioni in forma libera.

8.3 EFFETTI DELL'OPPOSIZIONE

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Familiari a carico

Se l'assistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l'opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico.

8.4 DETRAIBILITÀ DELLE SPESE OGGETTO DI OPPOSIZIONE

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire in dichiarazione le spese sanitarie per le quali è stata esercitata l'opposizione:

- nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata;
- purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge (ad esempio, se si esercita l'opposizione non comunicando al farmacista il codice fiscale, le spese per l'acquisto di farmaci certificati da scontrino non potranno essere detratte).

9 ELABORAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, al netto delle opposizioni esercitate, elaborerà i dati messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria, determinando l'importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali, da utilizzare per la dichiarazione precompilata, suddivise in:

- spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni.

Accedendo al modello precompilato, il contribuente visualizzerà i dati relativi al totale delle spese e dei rimborsi.

9.1 SPESE PER I FAMILIARI A CARICO

Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.

9.2 ACCESSO AI DATI DI DETTAGLIO

Dal 15 aprile di ogni anno, il contribuente potrà anche verificare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area autenticata, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche dei familiari a carico.

9.3 RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE

I rimborsi, se erogati in un'annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il pagamento della spesa sanitaria, saranno inseriti nel quadro della dichiarazione relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l'importo del relativo rimborso.

9.4 MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI AGLI INTERMEDIARI

Le suddette informazioni aggregate saranno rese disponibili anche:

- ai professionisti abilitati, ai CAF e ai sostituti d'imposta, preventivamente delegati dal contribuente;
- ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.

Tali soggetti non potranno invece accedere ai dati di dettaglio delle singole spese.